



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356

PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it

<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

14° IC - "S.FRANCESCO DI PAOLA"-MESSINA
Prot. 0009433 del 30/10/2023
I (Uscita)

Al personale docente e non docente

E pc
Alle famiglie

Alla bacheca di ARGO SCUOLANEXT

Al sito web sezione Disposizioni

Oggetto: codice dei dipendenti delle PP.AA. comparto scuola: equiparazione del docente pubblico ufficiale e riflessioni sul ruolo

**La presente disposizione richiama ed integra la propria n. 3909 del 22.08.2019
pubblicata sul sito alla voce "disposizioni"**

Premessa

È noto che gli insegnanti hanno compiti non solo legati all'istruzione dei bambini e dei ragazzi, ma anche educativi.

In particolare per i docenti del I ciclo di istruzione, i compiti educativi sono ancora più marcati rispetto ai colleghi dell'altro grado scolastico: hanno a che fare con bambini e pre-adolescenti che non hanno sviluppato un senso critico o che si avvicinano gradualmente alla vita sociale, e sono quindi portati ad 'assorbire' tutto ciò che viene trasmesso loro dall'insegnante; **pertanto, un comportamento che violi le regole di civile convivenza e diffonda un senso di disprezzo per lo Stato, tenuto dalla persona che dovrebbe essere modello di comportamento, è ancora più grave.**

Il DPR 81/23, che ha apportato modifiche al DPR 62/2013, recante «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», è **in vigore dal 14 luglio 2023.**

La consultazione delle citate norme, unitamente alle tabelle di corrispondenza tra la violazione dei doveri e le sanzioni disciplinari vigenti, sono sempre consultabili sia sui siti istituzionali del MIM e dell'USR Sicilia, che sul sito della scuola, al seguente link

<https://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/codice-dei-dipendenti-pp-aa/>

La legge: il ruolo di "pubblico ufficiale" tutela il docente anche fuori dal contesto "scuola"

Il testo dell'art. 341 bis del cosiddetto "Decreto sicurezza" approvato di recente dal Governo e pubblicato in G.U. serie Generale del 9 agosto 2019 recita così: "Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale). – *Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato*".

Cosa significa offendere "l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale"? Secondo gli articoli 339 e 336 del Codice penale, si tratta di reati che corrispondono a "violenza o minaccia" oppure alla "resistenza a pubblico ufficiale".

Atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.

Anche l'ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso da un collega, dall'alunno (o dalla sua famiglia) che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.

Ne deriva che un docente, nelle sue vesti di pubblico ufficiale, qualora si sia sentito minacciare, oltraggiare, offendere,





ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356

PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it

<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

ha il diritto di tutelare la propria funzione anche attraverso i canali consentiti dalla legge.

Le sentenze: la qualità di pubblico ufficiale è riconosciuta per legge ai docenti in ogni manifestazione della professione

Gli insegnanti delle scuole pubbliche sono pubblici ufficiali, così come ha detto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi" **riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore** (riferimenti: art. 357 Codice penale, legge n. 86/90, legge n. 181/92, sentenze Corte di Cassazione n.229/1986 – n. 6685/1992 – n. 3004/1999 – n. 15367/2014)

Il docente è un pubblico ufficiale. Se offeso, minacciato, deriso, è legittimato a sporgere denuncia direttamente alle forze dell'ordine

Sanzioni disciplinari: l'uso improprio dei social può attivare la sanzione disciplinare a carico dei docenti

Sono tanti i docenti che fanno uso dei canali informatici per contattare gli studenti, molti insegnanti chattano con i propri alunni e partecipano ai gruppi WhatsApp delle proprie classi o addirittura delle ex classi. Tale fenomeno è oggetto, nel caso di uso improprio del docente del canale social, a pesanti sanzioni disciplinari.

A tal riguardo il comma 2 dell'art.29 del CCNL scuola 2016-2018 puntualizza che occorre prevedere una specifica sanzione, nei confronti del personale docente in caso di condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

L'art. 29 così recita:

1) *deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:*

- a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
- b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;

2) *occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:*

- a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

I docenti che utilizzano impropriamente (o in modo non coerente alle finalità della comunità educante) i canali sociali informatici nel rapporto con gli studenti, possono incorrere in una sanzione conseguenziale e proporzionata alla gravità di quanto rilevato.

È pertanto fortemente richiamato all'attenzione del personale docente quanto specificato nel citato DPR 81/23, ovvero: *"L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione... Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati... Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza... In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale... Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media"*.

La scuola ha regolamentato l'uso dei telefoni cellulari e del centralino telefonico per comunicazioni scuola-famiglia con la disposizione prot. 8208 del 17.10.2022, cui tutto il personale deve attenersi. La disposizione, sul sito della scuola, è raggiungibile





ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356

PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it

<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

al seguente link:

https://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/timbro_uso-dei-telefoni-cellulari-e-del-centralino-telefonico-per-comunicazioni-scuola-famiglia.pdf

Il furto di immagine e la diffamazione in rete: ipotesi di reato

I social network altro non sono se non “*un servizio di rete sociale che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema*” (Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 4873/2017).

Difatti, contrariamente a quanto avviene attraverso i media tradizionali (cartacei o digitali), in Internet la diffusione delle notizie, dei commenti e delle più disparate opinioni di coloro che utilizzano la rete non è (almeno ad oggi) oggetto di preventiva analisi e il margine di cadere, pertanto, nella commissione del reato di diffamazione è proporzionalmente più alto rispetto a quanto avvenga invece nei media tradizionali.

Il delitto di diffamazione è previsto all'art. 595 del Codice penale: “*chiunque [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro*”. Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l'offesa consiste nell'attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata).

E' stato affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 50/2017), il principio secondo cui “*la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “Facebook” integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica*”. **Tali condotte censurabili sono, ovviamente, estendibili anche al cittadino comune.**

In casi come questi il docente, ancorché essere oggetto di procedimento disciplinare, può essere immediatamente denunciato in “*fragranza di reato*” in quanto le prove del comportamento delittuoso possono essere direttamente acquisite agli atti della magistratura.

Per tale ragione è vivamente sconsigliato l'uso di social (FB, Instagram, WhatsApp etc). Qualora un pubblico funzionario, sia esso docente che dirigente, venisse portato a conoscenza di condotte e comportamenti non coerenti con il ruolo, sarebbe obbligato a presentare denuncia alle autorità competenti, al fine di non incorrere nel reato di complicità od omissione, parimenti punite dalla legge.

Ricordiamo inoltre che la nostra o altrui immagine è una cosa privata, da proteggere: per questo, e per non incorrere nel reato di furto di immagine punito dalla legge, il consiglio è sempre quello di non mettere foto o filmati fatti con il telefonino in community o chat telefoniche che siano aperte a tutti. Una volta immesse in rete foto e filmati possono continuare a girare anche contro la nostra volontà.

Riflessioni: decoro e codice disciplinare

Da quanto detto, emerge chiaramente nei riferimenti ai fatti ed alle norme, **il richiamo costante ai diritti del lavoratore**, tutelati





ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356

PEO: meic86500v@istruzione.it - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it

<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it>

dall'essere pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, **nonché ai suoi obblighi quale dipendente pubblico**, con particolare riferimento al decoro ed al contegno che un docente, anche al termine del proprio orario di servizio, deve adottare nei confronti della comunità scolastica e più in generale della società in cui opera e vive. Se da un lato l'etica del ruolo impone all'insegnante, **in ogni luogo e in ogni tempo**, il rispetto delle istituzioni che in quanto pubblico ufficiale rappresenta, dall'altro la sua funzione non può e non deve essere mai misconosciuta o negata dalla società che, allo stesso modo, **in ogni luogo ed in ogni tempo**, deve rispettare il ruolo e con esso le istituzioni che rappresenta.

La presente riflessione ha valore di disposizione dirigenziale ed esplica i suoi effetti a partire dalla data presente.

Si allegano:

- DPR 81/2023
- DPR 62/2013
- Tabelle

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Renata Greco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampaEx
art. 3, comma 2, D.lgs 39/93*

